

**AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA**

**REGGIO CALABRIA 1**

**REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI  
CAUSATI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE DALLA FAUNA SELVATICA**

**(art. 26 Legge 157/92 e art. 7 Regolamento ATC del PFVR)**

---

## **REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI CAUSATI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE DALLA FAUNA SELVATICA**

### **Principi Generali**

#### **Art. 1**

Il Comitato di Gestione dell'ATC RC1 determina ed eroga ai sensi dell'Art. 26 della Legge 157/92 i contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria sul territorio di competenza dell'ATC RC1.

#### **Art. 2**

Sono ammessi a risarcimento i danni alle produzioni agricole provocati dalla fauna selvatica e quelli causati alle superfici rimboschite fino a 3 (tre) anni di età e quelle in rinnovazione ricadenti sul territorio agro-silvo-pastorale ove è legittimo l'esercizio dell'attività venatoria.

#### **Art.3**

Non sono ammessi a risarcimento ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento i danni causati da specie animali in aree costituiti in divieto di caccia, nelle superfici boscate, eccettuate quelle rimboschite fino a tre anni, nei fondi chiusi, o in quelle aree comunque recintate in modo da impedire il libero passaggio di animali o persone, nonché quelli su superfici interessati da istituti o aziende che abbiano tra le finalità la tutela, la produzione faunistica o l'attività venatoria. Non sono altresì ammessi a risarcimento i danni verificatisi nei terreni sottratti alla gestione programmata della caccia.

Non sono inoltre ammessi a risarcimento i danni relativi a:

- Richieste pervenute non in tempo utile per la verifica in campo del danno da parte dei tecnici incaricati (Art. 5 del presente Regolamento);
- Richieste pervenute oltre il Normale Periodo di Maturazione ed il Normale Periodo di Raccolta (Art. 17 del presente Regolamento);
- Colture che risultano raccolte al momento del sopralluogo effettuato da parte dei tecnici incaricati (Art. 9 del presente Regolamento);
- Colture dove non sia in alcun modo tecnicamente accertabile la causa che ha provocato il danno;
- Rimboschimenti dopo tre anni dall'impianto;
- Danni stimati inferiori ad € 250.

Il Comitato di Gestione dell'ATC RC1 può stabilire, anche mediante sopralluoghi, di non procedere al rimborso di danni che si sono verificati su:

- Colture indennizzate per altre avversità meteoriche e/o ambientali;
- Impianti realizzati con contributi Pubblici e/o dell'U.E. per i quali sia stata richiesta e concessa l'ammissione a contributo delle opere di prevenzione per i danni da fauna selvatica;

L'ATC RC1 rendiconta all'Amministrazione Provinciale Ufficio Caccia, i sopralluoghi effettuati ed i danni accertati.

### **Modalità per la segnalazione e la verifica dei danni**

#### **Art. 4**

Possono accedere al risarcimento dei danni alle colture agricole causati dalla fauna selvatica i proprietari, i conduttori dei fondi e le Aziende Agricole regolarmente iscritte alla Camera di Commercio di Reggio Calabria e con Unità Tecnica Economica ricadente nella suddetta Provincia.

#### **Art.5**

La richiesta di accertamento del danno subito deve avvenire da parte del danneggiato entro 48 ore dalla constatazione del danno e comunque in tempo utile per la constatazione del danno secondo quanto disposto dagli Artt. 8 e 9 del presente Regolamento.

La richiesta, redatta esclusivamente sui moduli predisposti ed approvati dal C.d.G dell'ATC RC1 allegati e facenti parte integrante del presente regolamento, dovrà essere inviata all'ATC RC1 a mezzo Raccomandata A/R, e-mail, a mezzo Fax. La richiesta dovrà essere compilata correttamente in ogni sua parte ed alla stessa dovrà essere allegata:

- Copia di un documento di identità in corso di validità.

Il richiedente è tenuto a produrre in sede di sopralluogo la seguente documentazione:

- Copia di idoneo titolo di possesso (Contratto di affitto, certificato catastale aggiornato; Contratto di acquisto, ecc.);
- Copia del Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio della Provincia di Reggio Calabria .

Nel caso in cui siano stati danneggiati vigneti soggetti a disciplinare di produzione dovrà essere prodotta copia della denuncia delle uve entro il 31/12 dell'anno a cui si riferisce la richiesta.

#### **Art.6**

Il richiedente dovrà indicare nella richiesta un recapito di reperibilità certa. Nel caso in cui al termine dei 10 giorni utili per l'effettuazione del sopralluogo il Perito non abbia potuto procedere alle verifiche per la mancata reperibilità del richiedente, il Perito è tenuto ad avvisare con nota scritta l'ATC RC1 dell'accaduto. L'ATC RC1 provvede quindi ad inviare telegramma al richiedente; qualora quest'ultimo non provveda ad assumere contatti con l'Ufficio dell'ATC entro i 9 giorni successivi la richiesta si considera automaticamente decaduta.

#### **Art.7**

In caso di denuncia di danneggiamento il richiedente è tenuto a non procedere alla raccolta nell'ambito dei tempi previsti dal successivo Art. 10.

#### **Art.8**

A seguito della richiesta pervenuta l'ATC RC1 informa entro i 2 giorni successivi,

esclusi sabato e festivi, i periti incaricati della rilevazione e la quantificazione dei danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole. Tali periti provvedono, entro i 10 giorni successivi alla data di ricevimento della informativa inviata dall'ATC RC1, nel caso di colture annuali o di frutti pendenti, ed entro i 30 giorni per danni agli impianti, ad effettuare i rilievi e le ispezioni ritenute necessarie alla quantificazione del danno ed a redigere Verbale di Sopralluogo debitamente compilato sui modelli predisposti dal C.d.G dell'ATC RC1, facente parte del presente regolamento.

#### **Art.9**

Il richiedente è tenuto a non dare luogo alle procedure di raccolta del prodotto anteriormente ai tempi utili e necessari all'effettuazione del sopralluogo peritale da parte dei tecnici incaricati dall'ATC RC1. Tali tempi sono stabiliti nei 10 giorni successivi alla data di spedizione a mezzo fax ai tecnici incaricati della informativa inviata dall'ATC RC1 nel caso di colture annuali o di frutti pendenti. Altresì nei 30 giorni successivi, per danni agli impianti, non possono essere effettuate operazioni che alterino lo stato dei luoghi pregiudicando la possibilità di accertamento.

#### **Art.10**

L'ATC RC1 può anticipare i tempi ed i modi indicati agli Artt. 8 e 9 a suo insindacabile giudizio e per giustificati motivi. A tal proposito il Comitato di Gestione dell' ATC può istituire un servizio di pronto intervento.

#### **Art.11**

La stima del danno deve avvenire in contraddittorio con il richiedente o suo incaricato ed il relativo verbale deve essere firmato per accettazione della stima.

In caso di mancato accordo fra le parti il danneggiato può esigere di mettere a verbale i motivi della mancata accettazione.

Documentazione riportante l'esito del verbale di sopralluogo per la verifica dei danni alle colture agricole causati da fauna selvatica deve essere rilasciata al richiedente al momento del sopralluogo.

Al sopralluogo possono presenziare, quali osservatori, rappresentanti incaricati dal C.d.G. dell'ATC RC1; tali incaricati dovranno comunque qualificarsi di fronte al proprietario e/o conduttore del fondo e non prendere parte alla determinazione del verbale di accertamento.

### **Stima e liquidazione del danno**

#### **Art. 12**

La quantificazione del Danno alla semina dovrà avvenire secondo la:

- Valutazione della superficie danneggiata;
- Produzione media zonale;
- Valutazione economica del prodotto sul campo fornita dai Mercuriali della Camera di Commercio con riferimento all'epoca di raccolta;

Nel caso in cui il danno accertato alla semina interessi una quota superiore al 60% della superficie investita deve essere ammessa, se richiesta, la risemina. In questo caso l'indennizzo del danno deve prevedere il costo delle sementi e della manodopera

necessaria al ripristino della coltivazione secondo le indicazioni del vigente Prezzario Regionale e l'eventuale perdita di prodotto derivante dal forzato ritardo della nuova semina e/o dell'impiego di varietà diverse.

#### **Art.13**

La quantificazione del danno in fase di maturazione delle colture dovrà avvenire secondo la:

- Valutazione della superficie danneggiata;
- Produzione media zonale;
- Valutazione economica del prodotto sul campo fornita dai Mercuriali della Camera di Commercio con riferimento all'epoca di raccolta;

Nel caso di danneggiamento al cotico erboso il perito è chiamato a quantificarne la superficie e l'indennizzo corrisponderà al costo del lavoro occorrente al suo ripristino secondo quanto indicato dal vigente Prezziario Regionale ed al mancato prodotto per l'annualità in corso calcolato sulla base della produzione della zona e per la superficie danneggiata.

#### **Art.14**

La quantificazione del danno per i rimboschimenti fino a tre anni o nuovi impianti di frutteti, oliveti e vigneti, castagneti da frutto, ecc., laddove si presenti la necessità di sostituzione delle piante, dovrà avvenire sulla base del costo di mercato delle piantine di un anno superiore di età e del costo della messa a dimora secondo quanto indicato dal vigente Prezziario Regionale.

#### **Art.15**

Sarà cura del C.d.G dell'ATC RC1 redarre ed approvare annualmente una tabella delle produzioni medie zonali relativamente alle più significative colture agricole da applicare in sede di rilevazione del danno.

#### **Art.16**

Sarà cura del C.d.G. dell'ATC RC1 redarre ed approvare annualmente l'elenco dei prezzi dei prodotti sulla base dei Mercuriali della Camera di Commercio della Provincia di Reggio Calabria con riferimento all'epoca di raccolta; nel caso di impossibilità a reperire il prezzo in pieno campo si dovrà fare riferimento ai prezzi medi di mercato delle piazze più rappresentative.

#### **Art.17**

Non sono rimborsabili dall'ATC i danni alle produzioni agricole a seguito di denunce inviate dopo la raccolta dei prodotti o dopo il loro naturale distacco dall'impianto produttivo o superato il Normale Periodo di Maturazione e quindi la Normale Epoca di Raccolta .

Il Normale Periodo di Maturazione è determinato in base ad una tabella, emanata ed approvata dal C.d.G. dell'ATC RC1, concernente l'elenco dei principali prodotti soggetti ad indennizzo nella quale verranno indicati i periodi di tempo all'interno dei quali le colture danneggiate possono essere ammesse a risarcimento, la data di messa fuori rischio, i periodi nei quali è previsto il solo rimborso delle spese di risemina.

## Contenziosi

### Art.18

Ai sensi dell'Art. 11 del presente Regolamento, il documento riportante l'esito della perizia redatta da parte del tecnico incaricato dall'ATC RC1, deve essere consegnata al momento del sopralluogo al richiedente l'indennizzo.

Entro 8 (otto) giorni, esclusi il sabato e festivi, dalla data di consegna del citato documento di sopralluogo, il richiedente, qualora ritenga insoddisfacente la stima redatta dai tecnici incaricati, può richiedere una nuova perizia dandone comunicazione all'ATC RC1 mediante telegramma o fax. Nella comunicazione il richiedente dovrà indicare le generalità del proprio perito di parte.

Entro 5 (cinque) giorni dalla nomina del perito di parte, il perito (od i periti) incaricato dall'ATC RC1 si dovrà accordare per la revisione della perizia con il perito di parte incaricato dal richiedente.

Qualora dovesse permanere il disaccordo fra le parti si dovrà procedere alla nomina di un terzo perito super partes da individuarsi nell'apposito elenco dei terzi periti.

La revisione della perizia dovrà comunque essere ultimata entro i 5 (cinque) giorni successivi alla nomina del terzo perito.

Nel caso in cui il richiedente il rimborso chieda la perizia d'appello, lo stesso dovrà lasciare il prodotto della partita oggetto di contenzioso sul campo fino alla definizione della pratica. Nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione il richiedente potrà procedere anche anteriormente alla definizione della perizia d'appello alla raccolta del prodotto purché per ogni partita proceda al rilascio di una fascia di prodotto in piedi che a partire dai confini perimetrali passi per il centro dell'appezzamento.

Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovano al momento del verificarsi del danno, dovranno essere, pena la decadenza dal diritto al risarcimento, pari almeno al 3% della partita oggetto di danneggiamento.

I periti redigeranno collegialmente la relazione senza essere vincolati da alcuna terminologia legale. La perizia collegiale sarà ritenuta valida anche se uno dei periti di parte si rifiuti di sottoscriverla. La perizia collegiale è vincolante per le parti.

Qualunque sia l'esito della perizia d'appello ciascuna delle parti è tenuta a sostenere le spese del proprio perito di parte e per metà quelle del terzo perito.

### Art.19

Per ogni controversia il Foro competente è quello dove ricade la sede dell'ATC RC1.